

## **DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ 2016**

Dopo lo stop per l'anno 2015, la **Legge di Stabilità** ha ripristinato per il 2016 la **detassazione** dei premi e del salario di produttività, una delle misure più attese per questa manovra finanziaria per la quale il Governo ha stanziato 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di euro per gli anni successivi. Oltre al ripristino della detassazione dei premi produttività, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche l'ampliamento della platea dei beneficiari, innalzando l'asticella dei redditi ammessi all'incentivo a quelli fino a 50mila euro lordi annui.

Da quando è stato istituito l'**incentivo** (art. 2 D.L. n. 93/2008), con l'intento di favorire la produttività delle aziende, fino ad oggi il tetto massimo si era aggirato tra i 30mila ed i 40mila euro, escludendo così i **quadri** che invece ora possono godere dell'agevolazione fiscale. Il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a **tassazione agevolata del 10%**, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività aziendali, è stato fissato a **2.500 euro** (2.000 euro lordi per le aziende che non coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Stesso limite e stessa aliquota agevolata (imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%) per gli **utili** distribuiti dalle aziende ai **dipendenti**.

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre stabilito che:

- le somme e i valori dei **fringe benefit** concessi ai dipendenti (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986) non concorrono, entro questi limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;
- i premi produttività, fino al limite massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (**ISEE**);
- resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle **prestazioni previdenziali e assistenziali**.

Così come in passato, i criteri di **misurazione degli incrementi** di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro sono stabiliti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.